



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 63 del 28/12/2006

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUSSETO E L'AZIENDA USL DI PARMA – DISTRETTO DI FIDENZA PER LA GESTIONE COORDINATA ED INTEGRATA DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE. PERIODO 01/01/2006 – 31/12/2007. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilasei**, addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **15.30**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Dr. Luca Laurini** il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	LAURINI Dr. Luca	SI		10	CARRAGLIA Enzo	SI	
2	PUDDU Pier Paolo	SI		11	CATELLI Gianluca	SI	
3	TESTA Gilberto		SI	12	LAVEZZINI Enrica	SI	
4	GAMBAZZA Maria Giovanna	SI		13	BOTTAZZI Ilaria	SI	
5	TALIGNANI Carla	SI		14	PISARONI Daniele	SI	
6	GENUA Fabrizio		SI	15	MICHELAZZI Lamberto	SI	
7	VIGEVANI Maura		SI	16	LEONI Gianarturo	SI	
8	PASSERA Maurizio	SI		17	DONATI Giuseppe	SI	
9	CONCARI Luca	SI					
		PRESENTI: 14				ASSENTI: 3	

Partecipa il Il Segretario Comunale **Graneli Dr.ssa Roberta**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI BUSSETO E L'AZIENDA USL DI PARMA –
DISTRETTO DI FIDENZA PER LA GESTIONE COORDINATA ED
INTEGRATA DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE.
PERIODO 01/01/2006 – 31/12/2007. PROVVEDIMENTI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 3, comma 3, del D. Lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dall'art. 4 del D. Lgs.vo 7 dicembre 1993, n. 517, prevede che l'AUSL può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali per delega dell'ente locale cui sono istituzionalmente attribuiti, con oneri a carico del delegante, compresi quelli del personale, e con specifica contabilizzazione;
- che la Regione Emilia-Romagna con l'art. 7 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, così come sostituito ed integrato dall'art. 183 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, ha stabilito che gli Enti Locali territoriali definiscono con la sottoscrizione di accordi di programma, d'intesa con le Aziende USL in conformità agli indirizzi regionali, i modelli di organizzazione dei servizi socio-assistenziali ed i rapporti finanziari relativi e che la gestione assunta dalle Aziende sia svolta di regola a livello distrettuale, con bilancio e contabilità separati da quelli sanitari;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 62 in data 19 dicembre 2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di accordo di programma per l'integrazione delle attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni del Distretto di Fidenza con quelle socio-sanitarie di competenze dell'Azienda USL di Parma per il biennio 2006/2007;

PRESO ATTO che l'accordo di programma tra i tredici Comuni del Distretto di Fidenza e l'Azienda USL di Parma per l'integrazione delle attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni con quelle socio-sanitarie di competenza dell'Azienda USL di Parma è stato sottoscritto in data 21 dicembre 2005 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 68 del 24 maggio 2006;

CONSIDERATO che all'Azienda USL di Parma, ai sensi del sopracitato accordo di programma e per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2007, è stata conferita, dai tredici Comuni sopra citati, la delega per l'esercizio delle seguenti funzioni socio-assistenziali per la gestione di:

1. assistenza sociale alla maternità, all'infanzia, all'età evolutiva di qualsiasi provenienza, nonché ai minorenni, anche extracomunitari, soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
2. assistenza sociale delegata ai Comuni con la L.R. n. 3/99, prima di competenza provinciale;
3. assistenza sociale agli adulti in età lavorativa inabili, dimessi dal carcere, vittime o familiari di vittime di delitti;
4. assistenza sociale a tossicodipendenti, attraverso la collaborazione con il Ser.T.;
5. assistenza a soggetti disabili, minori ed adulti, anche in strutture residenziali o semiresidenziali;

CONSIDERATO altresì che l'art. 1 dell'accordo di programma sopra citato prevede che il rapporto tra il Comune e l'Azienda USL venga regolamentato, tramite convenzione, nella quale definire modalità di gestione, criterio di riparto dei costi, rapporti economico-finanziari, nonché l'assegnazione di risorse di personale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 2/2003;

VISTO lo schema di convenzione tra il Comune di Busseto e l'Azienda USL di Parma – Distretto di Fidenza per la gestione coordinata ed integrata delle funzioni socio-assistenziali delegate, esaminata nell'ambito del Comitato di Distretto ed approvata dallo stesso nella seduta del 15 novembre 2006;

ATTESO che la convenzione in oggetto ha validità fino al 31 dicembre 2007;

PRESO ATTO che la partecipazione economica dei Comuni è calcolata secondo il metodo della quota capitaria e che l'importo annuale per il 2006 è stato stabilito nella misura di € 25,50 in riferimento alla popolazione residente alla data del 1° gennaio 2005 , pari a n. 6.890 residenti, per un totale di € 175.695,00, oltre a marche da bollo sulle fatture emesse;

VISTA la nota inoltrata dall'Azienda USL Distretto di Fidenza, in atti, pervenuta in data 5/12/06 al prot. n. 15080, avente ad oggetto la relazione annuale dell'attività del Servizio Sociale anno 2006 ed il bilancio di previsione 2007;

PRESO ATTO dalla citata nota che la quota capitaria per il 2007 è stata stabilita nella misura di € 26,50 in riferimento alla popolazione residente alla data del 1° gennaio 2006 , pari a n. 6.877 residenti, per un totale di € 182.240,50, oltre a marche da bollo sulle fatture che verranno emesse;

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Busseto e l'Azienda USL di Parma – Distretto di Fidenza per la gestione coordinata ed integrata delle funzioni socio-assistenziali delegate per il biennio 2006/2007, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.;

RILEVATO che il Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Roberta Curtarelli, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., ha espresso il seguente parere: **FAVOREVOLE**;

RILEVATO che il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., ha espresso il seguente parere: **FAVOREVOLE**;

SENTITO l'intervento dell'Assessore ai Servizi Sociali, Sig.ra Maria Giovanna Gambazza, il quale illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta;

PRESO ATTO che in proposito non vengono espressi commenti ed osservazioni da parte dei Consiglieri presenti, come da verbale di seduta;

Con voti favorevoli n. 9 (nove) (Maggioranza-Assenti i Consiglieri Genua, Testa e Vigevani), contrari n. 5 (cinque) (Opposizione: Bottazzi, Donati, Leoni, Michelazzi e Pisaroni), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 14 (quattordici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, lo schema di convenzione tra il Comune di Busseto e l'Azienda USL di Parma – Distretto di Fidenza per la gestione coordinata ed integrata delle funzioni socio-assistenziali delegate nel biennio 2006/2007, nel testo allegato, composto da sette articoli e schede relative alle attività oggetto di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- All. "A";

2) DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione;

3) DI DARE ATTO che la spesa relativa alla presente convenzione per l'anno 2006 trova imputazione sul Bilancio 2006 all'intervento 1.10.04.05 e per l'anno 2007 verrà previsto apposito stanziamento sul Bilancio di previsione 2007 al competente intervento;

4) DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m..

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, **con voti favorevoli n. 9 (nove) (Maggioranza-Assenti i Consiglieri Genua, Testa e Vigevani), contrari n. 5 (cinque) (Opposizione: Bottazzi, Donati, Leoni, Michelazzi e Pisaroni), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 14 (quattordici) Consiglieri presenti e votanti,**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.

Allegato "A" alla deliberazione del Consiglio Comunale di Busseto n. 63 del
28-12-2006

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI BUSSETO

E L'AZIENDA USL DI PARMA - DISTRETTO DI FIDENZA

PER LA GESTIONE COORDINATA ED INTEGRATA

DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE

PERIODO 1 GENNAIO 2006 - 31 DICEMBRE 2007

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Busseto n. 62 del 19 dicembre 2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di accordo di programma per l'integrazione delle attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni del Distretto di Fidenza con quelle socio-sanitarie dell'Azienda USL di Parma;
- la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Parma n. 663 del 20 dicembre 2005, con la quale è stato approvato lo schema di accordo di programma di cui sopra;

PREMESSO:

- che l'art. 3, comma 3, del D. Lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dall'art. 4 del D. Lgs.vo 7 dicembre 1993, n. 517, prevede che l'USL può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali per delega dell'ente locale cui sono istituzionalmente attribuiti, con oneri a carico del delegante, compresi quelli del personale, e con specifica contabilizzazione;
- che l'art. 7 della L.R. 12 maggio 1994 n. 19, così come sostituito dall'art. 183 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, prevede che, sulla base degli indirizzi definiti dalla Regione Emilia-Romagna in accordo con gli Enti Locali, i Comuni singoli o associati e le Aziende USL stabiliscano accordi, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, per individuare i modelli organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati sull'integrazione organizzativa e professionale delle rispettive competenze;
- che con l'art. 191, comma 3, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, la Regione Emilia-Romagna ha trasferito ai Comuni le funzioni di assistenza sociale, in precedenza svolte dalla Provincia, di cui alla Legge 18 marzo 1993, n. 67;
- che ai sensi dell'art. 17 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2, i Comuni possono delegare la gestione di attività o servizi socio-assistenziali alle Aziende USL, previa stipulazione di apposita convenzione;
- che a partire dall'1 gennaio 2001 il Distretto di Fidenza è costituito dai seguenti Comuni: Fidenza (capofila), Busseto, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Polesine Parmense, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Tracasali e Zibello;
- che i tredici Comuni del Distretto di Fidenza e l'Azienda USL di Parma, per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006, hanno sottoscritto in data 2 aprile 2003 un accordo di programma per l'integrazione delle attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni del Distretto di Fidenza con quelle dell'Azienda USL di Parma;
- che i Comuni di Polesine Parmense e di Zibello hanno costituito, a partire dall'1 gennaio 2003, l'Unione di Comuni denominata "Unione Civica Terre del Po" ed hanno trasferito ad essa i Servizi Sociali e le funzioni inerenti;
- che i Comuni di Fidenza (capofila), Busseto, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna e Tracasali, l'Unione Civica Terre del Po e l'Azienda USL di Parma hanno sottoscritto, in data 21 dicembre 2005, l'accordo di

programma per l'integrazione delle attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni del Distretto di Fidenza con quelle socio-sanitarie di competenza dell'Azienda USL di Parma, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 68 del 24 maggio 2006, finalizzato all'istituzione, in ambito distrettuale, del Servizio Sociale, cui è delegata la gestione delle seguenti funzioni:

- a) assistenza sociale alla maternità, all'infanzia, all'età evolutiva di qualsiasi provenienza, nonché ai minorenni, anche extracomunitari, soggetti a provvedimenti dell'attività giudiziaria,
- b) assistenza sociale delegata ai Comuni con L.R. n. 3/99, prima di competenza provinciale,
- c) assistenza sociale agli adulti in età lavorativa inabili, dimessi dal carcere, vittime o familiari di vittime di delitti,
- d) assistenza sociale a tossicodipendenti, attraverso la collaborazione con il Ser.T.
- e) assistenza a soggetti disabili, minori ed adulti, anche in strutture residenziali o semiresidenziali;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 875 del 9 marzo 1993, confermata dalla successiva n. 5878 del 23 novembre 1993, con le quali è stata approvata la direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario ad adulti disabili assistiti in presidi socio-sanitari;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 876 del 9 marzo 1993 con la quale è stata approvata la direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario ad anziani non autosufficienti assistiti a domicilio e nei presidi integrati assistenziali e sanitari semiresidenziali e residenziali;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1637 del 17 luglio 1996 con la quale è stata approvata la direttiva per individuare gli interventi socio-assistenziali a carico del bilancio sociale e gli interventi sociali a rilievo sanitario a carico del Fondo Sanitario Nazionale;
- il D.P.C.M. 29 novembre 2001, avente all'oggetto "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", che demanda alle Regioni l'adozione dei provvedimenti applicativi dello stesso;
- la nota della Regione in data 25 febbraio 2002, prot. n. 9241 con la quale è stata trasmessa la deliberazione della Giunta Regionale di recepimento del D.P.C.M. 29 novembre 2001 disponendo di rimandare ad un successivo provvedimento l'armonizzazione delle disposizioni regionali vigenti in materia di integrazione socio-sanitaria, in particolare quelle concernenti le deliberazioni della Giunta Regionale n. 875/93, n. 1637/96, n. 1378/99 e n. 474/01, con le indicazioni dell'allegato 1C del D.P.C.M. 29 novembre 2001, dando atto, inoltre, che sino a quella data le Aziende USL sono tenute ad applicare le disposizioni regionali vigenti;

tutto ciò premesso e considerato

L'anno 2006 addì del mese di, a, presso

tra

il Comune di Busseto, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, nato a il, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del

e

l'Azienda USL di Parma, rappresentata dal Direttore del Distretto di Fidenza pro-tempore, nata a, in esecuzione della determinazione del Direttore del Distretto di Fidenza n. del

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto e durata

Il Comune di Busseto, a norma e per gli effetti delle disposizioni di cui in premessa e delle altre cui esse rinviano, per il biennio 2006 – 2007 conferisce all'Azienda USL di Parma la delega per la gestione coordinata ed integrata delle seguenti funzioni:

1. assistenza sociale alla maternità, all'infanzia, all'età evolutiva di qualsiasi provenienza, nonché ai minorenni, anche extracomunitari, soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
2. assistenza sociale agli adulti in età lavorativa inabili, dimessi dal carcere, vittime o familiari di vittime di delitti;
3. assistenza sociale a tossicodipendenti, attraverso la collaborazione con il Ser.T.;
4. assistenza a soggetti disabili, minori ed adulti, anche in strutture residenziali o semiresidenziali;
5. assistenza sociale delegata ai Comuni con la L.R. n. 3/1999, prima di competenza provinciale.

La presente convenzione cessa, pertanto, la sua efficacia il 31 dicembre 2007.

Art. 2

Principi, modalità di gestione e criterio di riparto dei costi

L'esercizio da parte dell'Azienda USL delle funzioni di cui al precedente articolo non comporta il trasferimento alla medesima della titolarità delle relative competenze, che rimangono in capo al Comune delegante con l'obbligo correlato di provvedere a sostenerne il relativo onere finanziario.

Nello svolgimento delle funzioni delegate l'Azienda USL si atterrà alle disposizioni di legge ed alle direttive della Regione e del Comitato dei Sindaci del Distretto di Fidenza.

L'Azienda USL, tramite il Servizio Sociale, assicura la gestione delle funzioni socio-assistenziali delegate mediante l'erogazione delle prestazioni generali e particolari di cui all'Allegato "A", nonché nel rispetto dei protocolli di integrazione tra servizi aziendali.

Il Comune garantisce l'esercizio delle attività delegate attraverso la partecipazione economica attribuita secondo il metodo della quota capitaria: l'importo annuale verrà stabilito

secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'accordo di programma di cui in premessa, sottoscritto in data 21 dicembre 2005.

Modalità particolari di esercizio potranno essere successivamente concordate tra il Comune e l'Azienda USL, di regola con programmazione annuale, quali adattamenti della presente convenzione, previa indicazione degli eventuali maggiori oneri a carico del Comune.

I costi della gestione delegata saranno individuati nel rispetto delle direttive regionali, in particolare per quanto concerne la distinzione tra oneri imputabili ai servizi socio-assistenziali e quelli di rilievo sanitario, da porsi a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Tali costi potranno essere modificati, nel tempo di vigenza della presente convenzione, d'intesa tra le parti, nel rispetto di quanto convenuto in sede di Comitato di Distretto, oppure a seguito di nuove disposizioni normative regionali.

Art. 3

Programmazione

Nell'ambito della gestione delle funzioni delegate l'Azienda USL assicura la programmazione delle attività, previo esame del Comitato di Distretto.

Il programma annuale di esercizio delle attività delegate comprende gli obiettivi da perseguire e le modalità della loro attuazione.

Il Comune può chiedere in ogni momento all'Azienda USL informazioni, anche dettagliate, circa la gestione delle attività delegate, sotto l'aspetto tecnico ed organizzativo.

Il Comitato di Distretto resta la sede in cui vengono concordati:

- il piano programmatico pluriennale dell'Azienda USL, per quanto concerne la gestione delegata;
- il programma annuale di esercizio delle attività delegate;
- i conti economici previsionali dei servizi gestiti da allegare al bilancio economico preventivo dell'Azienda USL;
- il piano di riparto dei costi annuali della gestione delegata.

Art. 4

Rapporti economico-finanziari

Il Comune si impegna ad inserire nel proprio bilancio preventivo annuale e pluriennale il trasferimento dovuto all'Azienda USL per la gestione delle funzioni delegate e ad assicurarne il finanziamento.

Di norma il Comune corrisponderà all'Azienda USL la propria quota contributiva in forma di rate trimestrali uguali anticipate, da pagarsi entro la prima decade del mese successivo a quello di emissione della fattura da parte dell'Azienda USL.

Nel caso di mancato rispetto delle scadenze si fa riferimento a quanto previsto dalla legge.

L'Azienda USL si impegna ad informare il Comune, entro 20 (venti) giorni dalla scadenza di ciascun trimestre solare ed entro il 10 settembre, dell'andamento della gestione finanziaria e contabile e dell'eventuale insorgenza di squilibri economico-finanziari.

Le variazioni di bilancio, che si rendessero necessarie per consentire all'Azienda USL il corretto esercizio delle funzioni delegate, dovranno essere approvate in sede di Comitato di Distretto e il Comune si impegna ad adeguare le previsioni del proprio bilancio annuale per quanto di propria competenza.

Il termine ultimo per la comunicazione al Comune dell'eventuale variazione di bilancio di previsione annuale, che comporti un maggior trasferimento all'Azienda USL, è fissato alla data del 31 ottobre. L'eventuale maggiore spesa verrà fatturata a parte dall'Azienda USL.

Per quanto riguarda l'emissione della fattura relativa al primo trimestre solare, qualora il Comune sia in esercizio provvisorio di bilancio l'importo della fattura emessa sarà pari a quello delle rate mensili dell'anno precedente: l'eventuale integrazione verrà considerata al momento dell'emissione delle fatture relative al secondo trimestre, che sarà di importo maggiore rispetto a quello delle altre rate trimestrali.

Il Comune, comunque, conserva la facoltà prevista dall'art. 1460 del Codice Civile ed il diritto di ripetere dall'Azienda USL le somme che avesse pagato in più, rispetto alle risultanze del bilancio di esercizio di questa, secondo modalità da concordare.

Art. 5 Recesso

La convenzione cessa la sua efficacia il 31 dicembre 2007, sempre che il Comune non attui la procedura di recesso dell'accordo di programma, di cui in premessa e promosso dal Sindaco di Fidenza, per l'integrazione delle attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni del Distretto di Fidenza con quelle socio-sanitarie di competenza dell'Azienda USL di Parma.

Il Comune si riserva di revocare la delega al termine di ciascun anno solare, con preavviso da comunicarsi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. In questo caso l'ente è tenuto a corrispondere all'Azienda USL il trasferimento previsto per l'intero esercizio dell'anno antecedente quello da cui diviene efficace il recesso, nell'importo che risulterà dal rendiconto approvato.

Art. 6 Controversie

In caso di controversie relative all'interpretazione e/o all'applicazione della presente convenzione, le parti ne rimettono la definizione ad un collegio di tre arbitri, dei quali uno nominato dal Comune, uno dall'Azienda USL e il terzo, se non nominato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale di Parma.

Art. 7 Disposizioni finali

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 tabella B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i.

Essa è esente da registrazione a norma dell'art. 1 della tabella allegata al Testo Unico per

l'imposta di registro, approvato con il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e s.m..

Le prestazioni oggetto del servizio delegato con questo atto sono esenti da IVA a norma dell'art. 10 n. 27 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, da ultimo modificato dall'art. 4 bis del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni nella Legge 29 novembre 1995, n. 507.

Redatto in duplice originale, uno per ciascuno delle parti.

IL SINDACO di BUSSETO

per l'AZIENDA USL DI PARMA

IL DIRETTORE

DEL DISTRETTO DI FIDENZA

dc06.047

Allegato "A"

- A -

TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

SUDDIVISE PER AREE

AREA SPESE GENERALI
(tipologia di interventi per quota capitaria)

ATTIVITA'	ONEROSA	NON ONEROSA
<u>PERSONALE:</u>		
Personale dipendente EE.LL.	X	
Personale dipendente S.S.N. a rimborso	X	
Personale amministrativo in convenzione	X	
Consulenze e formazione	X	
<u>BENI IMMOBILI:</u>		
Affitti	X	
Spese di conduzione	X	
Utenze	X	
Manutenzioni	X	
<u>BENI MOBILI:</u>		
Computer	X	
Programmi per computer	X	
Materiale di consumo per computer	X	
Fotocopiatrici	X	

Materiale di consumo per fotocopiatrici	X	
Spese postali	X	
Materiale di cancelleria	X	
Pulizie	X	

AREA MINORI

A - Tipologia di prestazioni socio-assistenziali a carico del bilancio sociale

ATTIVITA'	ONEROSA	NON ONEROSA*
Assistenza domiciliare a nuclei a rischio psico-sociale	X	
Assistenza sociale di base		X
Contributi economici (gestanti, ecc., anche ex ENAOLI)	X	
Integrazione al reddito familiare di nuclei familiari	X	
Nuclei familiari seguiti per problematiche genitoriali	X	
Borse lavoro	X	
Tutele minori		X
Affidi al Servizio Sociale		X
Istruttorie per idoneità adozioni		X
Affidi pre-adottivi		X
Minori sottoposti a provvedimenti penali	X	
Affidi familiari	X	
Nubendi		X
Colloqui per l'I.V.G.		X
Gestione di Gruppi Appartamento e di Centri semiresidenziali	X	
Rette per ospitalità in Comunità di accoglienza e in Istituti vari (compresi minori sottoposti a provvedimenti penali)	X	
Gestione progetti speciali	X	

- N.B.: con il termine “non oneroso” si qualificano quelle attività per le quali vi è solo la spesa generale per il personale addetto.

AREA MINORI

B - Tipologia di prestazioni a carico del S.S.N.

(Psicologi e Neuropsichiatri)

ATTIVITA'	O N E R O S A	NON ONEROSA *
Affidi familiari		X
Istruttorie per idoneità adozione e vigilanza adozioni problematiche		X
Nuclei familiari seguiti per problematiche genitoriali		X
Minori seguiti per regolamentazione rapporto genitoriale (separazioni, ecc.)		X
Nubendi		X
Colloqui per I.V.G.		X
Interventi per minori portatori di handicap		X
Assistenza domiciliare per minori portatori di handicap	X	

* N.B.: con il termine “non oneroso” si qualificano quelle attività per le quali vi è solo la spesa generale per il personale addetto.

AREA ADULTI DISABILI

A) tipologie di prestazioni a carico del bilancio sociale:

ATTIVITA'	ONEROSA	NON ONEROSA*
Soggiorno vacanze	X	
Contributi economici	X	
Borse lavoro, inserimento lavorativo	X	
Formazione professionale	X	
Trasporti handicap	X	
Integrazione retta ricovero strutture residenziali, ivi compresi il rimborso per le spese alberghiere nei centri residenziali e semiresidenziali (gruppi appartamento)	X	
Collaborazione volontariato		X
Contributi a ditte e a cooperative sociali per inserimenti lavorativi	X	
Convenzioni per inserimenti lavorativi	X	
Assicurazione INAIL	X	

B) tipologie di prestazioni a carico del S.S.N.:

ATTIVITA'	ONEROSA	NON ONEROSA*
Centri residenziali e semiresidenziali per gravi	X	
Attività riabilitative (nuoto, ippoterapia, attività motoria, fisioterapia, ecc.)	X	
Gruppo appartamento ad alta intensità assistenziale	X	

* **N.B.:** con il termine “non oneroso” si qualificano quelle attività per le quali vi è solo la spesa generale per il personale addetto.

AREA ADULTI

A - tipologie di prestazioni a carico del bilancio sociale

--	--	--

ATTIVITA'	ONEROSA	NON ONEROSA*
Assistenza economica	X	
Borse lavoro	X	
Inserimento lavorativo	X	
<u>E PER I PAZIENTI DEL S.I.M.A.P.:</u>		
Inserimento sociale e lavorativo limitatamente al reperimento di occasioni di lavoro		X
Contributi corrispondenti e oneri assicurativi lavorativi	X	

Tutto quanto non compreso nelle suddette prestazioni è da intendersi di competenza del Dipartimento Psichiatrico.

AREA VOLONTARIATO

B - tipologia di prestazioni a carico del bilancio sociale

ATTIVITA'	ONEROSA	NON ONEROSA*
Contributi ad associazioni varie	X	
Altre collaborazioni		X
Coperture assicurative	X	

SER. T.

C - tipologia di prestazioni a carico del bilancio sociale

ATTIVITA'	ONEROSA	NON ONEROSA*
Recupero tossicodipendenti (progetti speciali)	X	

Sussidi economici	X	
Inserimenti lavorativi	X	
Gestione attività lavorativa artigianale e di cooperazione	X	
Assistenza domiciliare	X	

* N.B.: con il termine “non oneroso” si qualificano quelle attività per le quali vi è solo la spesa generale per il personale addetto.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 29 dicembre 2006 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 08/01/2007 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m..

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _____

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta
